



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-275/17 **Michela Curto contro Parlamento europeo**

«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli assistenti parlamentari accreditati contro deputati del Parlamento europeo – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Errore di valutazione – Portata dell’obbligo di assistenza – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diniego di comunicazione di relazioni redatte dal comitato consultivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2018

1. *Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione – Ex funzionari o agenti – Ex assistenti parlamentari accreditati*

(Statuto dei funzionari, art. 24)

2. *Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Osservanza di un termine ragionevole – Durata del termine*

(Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1)

3. *Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti*

(Statuto dei funzionari, art. 24)

4. *Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Requisito della reiterazione del comportamento – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata – Insussistenza del requisito dell’intento nocivo del molestatore*

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)

5. *Funzionari – Molestie psicologiche – Origine delle molestie – Presunto autore delle molestie – Membro del Parlamento europeo – Inclusione*

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31; Statuto dei funzionari, art. 12 bis)

6. *Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata – Doveri dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie psicologiche e di informare il denunciante del seguito riservato alla sua denuncia – Presupposto*

(Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11)

7. *Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Trattazione di una domanda di assistenza – Osservanza di un termine ragionevole – Portata*

(Statuto dei funzionari, art. 24)

8. *Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Ambito di applicazione – Obbligo per la vittima di molestie psicologiche di chiedere il risarcimento del danno in primo luogo dinanzi a un giudice nazionale*

(Statuto dei funzionari, art. 24)

9. *Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell'atto illegittimo impugnato – Danno morale separabile dall'illecito non interamente risarcibile attraverso l'annullamento*

(Art. 340 TFUE)

1. L'obbligo di assistenza non è previsto esclusivamente a favore dei funzionari e degli agenti in servizio, ma può essere fatto valere anche dagli ex funzionari o dagli ex agenti.

Pertanto, in una fattispecie in cui l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione è stata regolarmente investita di una domanda di assistenza in un momento in cui sia l'assistente parlamentare accreditato sia il membro del Parlamento interessati svolgevano le rispettive funzioni in seno all'istituzione, detta autorità resta obbligata a condurre un'indagine amministrativa per asseriti fatti di molestia psicologica, indipendentemente dalla questione se, nel frattempo, le asserite molestie fossero cessate o meno a seguito della partenza dell'uno o dell'altro dei protagonisti.

(v. punti 57, 58)

2. Poiché né l'articolo 24 né l'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prevedono un termine entro il quale una domanda di assistenza debba essere presentata, occorre applicare la condizione secondo la quale una siffatta domanda dev'essere presentata entro un termine ragionevole rispetto al periodo durante il quale si sono svolti i fatti asseriti in tale domanda, periodo che non può superare, in linea di principio, i cinque anni.

(v. punto 61)

3. Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 dello Statuto, ivi compresa la trattazione di una domanda di assistenza contenente affermazioni relative a molestie psicologiche ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto da parte di un membro di un'istituzione, l'amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell'Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell'articolo 24 dello Statuto. Il sindacato del giudice dell'Unione al riguardo si limita quindi alla questione se l'istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

La definizione delle molestie psicologiche di cui all'articolo 12 bis dello Statuto è una nozione oggettiva che, anche se fondata su una qualificazione contestuale di atti e di comportamenti di terzi non sempre facile da effettuare, non implica tuttavia che si proceda a valutazioni complesse, del tipo di quelle che possono derivare da nozioni di natura economica, scientifica o ancora tecnica, che giustificerebbero il riconoscimento all'amministrazione di un margine di discrezionalità nell'applicazione della nozione di cui trattasi. Pertanto, in presenza di un'asserita violazione dell'articolo 12 bis dello Statuto, occorre

esaminare se l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione abbia commesso un errore di valutazione dei fatti alla luce della definizione di molestia psicologica prevista in tale disposizione, e non un errore manifesto di valutazione di tali fatti.

(v. punti 74, 75)

4. La molestia psicologica è definita come una «condotta inopportuna» la quale, innanzitutto, si realizza attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l'esistenza di azioni ripetute o continuative, e che siano «intenzionali», e non invece «accidentali». In secondo luogo, per rientrare in tale definizione, tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono produrre l'effetto di ledere la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.

Non è quindi necessario dimostrare che i comportamenti, le parole, gli atti, i gesti o gli scritti di cui trattasi siano stati attuati con l'intenzione di ledere la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche senza che sia dimostrato che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che tali comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere. Infine, poiché il comportamento di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, deve presentare un carattere inopportuno, ne consegue che la qualificazione come «molestia» è subordinata alla condizione che quest'ultima presenti una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l'atto controverso eccessivo e censurabile.

(v. punti 76-78)

5. Gli articoli 9, paragrafo 2, e 11, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento impongono ai membri di tale istituzione di rispettare il divieto di molestie psicologiche di cui all'articolo 12 bis dello Statuto, in quanto il divieto di tale comportamento, sancito sul piano statutario, è in realtà ispirato ai valori e principi definiti nei testi fondamentali e rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi del quale «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

(v. punti 80, 81)

6. Quando all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione o, a seconda dei casi, all'autorità che ha il potere di nomina di un'istituzione venga rivolta, ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 di detto Statuto, essa è tenuta, in virtù dell'obbligo di assistenza e se tale autorità si trova di fronte a un incidente incompatibile con l'ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l'energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l'agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle aggressioni che asserisce di aver subito. In presenza di tali elementi, l'istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un'indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all'origine della denuncia, in collaborazione con l'autore di quest'ultima.

In presenza di asserite molestie, l'obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell'amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato alla domanda.

(v. punti 97, 98)

7. Poiché lo Statuto non prevede alcuna disposizione specifica quanto al termine entro il quale un'indagine amministrativa dev'essere condotta dall'amministrazione, in particolare in materia di molestie psicologiche, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione è tenuta in materia al rispetto del principio del termine ragionevole. Al riguardo, l'istituzione o organo dell'Unione interessato deve vegliare, nella conduzione dell'indagine amministrativa, a che ciascun atto adottato venga emanato entro un termine ragionevole rispetto al precedente.

A tal proposito, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare l'annullamento della decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo solo qualora l'eccessivo decorso del tempo possa avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito alla procedura amministrativa.

(v. punti 101, 104)

8. L'obbligo di assistenza sancito dall'articolo 24, dello Statuto, contempla la tutela dei funzionari e degli agenti, da parte della loro istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall'istituzione stessa, il cui controllo rientra nell'ambito di applicazione di altre disposizioni dello Statuto. Fermo restando ciò, ai sensi di tale disposizione, altri funzionari o agenti o membri di un'istituzione dell'Unione possono essere considerati terzi.

Pertanto, conformemente all'articolo 24, secondo comma, dello Statuto, per quanto riguarda il preteso danno morale subito da un agente a seguito dei comportamenti di un membro dell'istituzione dell'Unione, detto agente deve effettivamente perseguire in primo luogo il risarcimento di siffatto pregiudizio attraverso un'azione di risarcimento dinanzi ad un giudice nazionale, fermo restando che, in applicazione di tale disposizione dello Statuto, solo se tale danno non potesse essere risarcito dall'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione potrebbe essere tenuta a risarcire in solido i danni causati alla parte ricorrente da tali comportamenti di un «terzo» ai sensi di tale disposizione.

Pertanto, in base all'obbligo di assistenza, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può essere tenuta ad assistere l'agente, segnatamente sul piano finanziario, in una siffatta ricerca di risarcimento dinanzi a un giudice nazionale.

(v. punti 111-113)

9. L'annullamento di un atto viziato da illegittimità, può costituire, di per se stesso, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che la parte ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall'illecito su cui si fonda l'annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.

(v. punto 114)